

SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI SCUOLA



Segreteria provinciale di Verona

Sede di Verona:

via E. Duse, 20 – 37124 Verona tel. 045915777 e 0458340923 fax 045915907

(@mail): veneto.vr@snals.it PEC (@mail certificata): veneto.vr@pec.snals.it

Sede di Legnago:

via Frattini, 78 – 37045 Legnago tel e fax 0442601546 e-mail: legnago@snalsverona.it

S P E C I A L E
dello Snals Confisal di Verona

a cura del Prof. Renzo Boninsegna



OPERAZIONE SALVAGUARDIA
5.800 possibili beneficiari

LEGGE 10/10/2014 ,N.147 c.d. 6^ SALVAGUARDIA

SCADENZA DOMANDE 05/01/2015



IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
ha pubblicato in data 07/11/2014 la circolare n.27
relativa ai possibili beneficiari della 6^a salvaguardia,
prevista dalla LEGGE 10/10/2014 ,N.147
Per il settore scuola sono previste 2 categorie di beneficiari:

1) lettera d) art. 2 legge n.147/2014 i lavoratori che, nel corso dell'anno 2011, risultano essere in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151 del 2001 e successive modificazioni, o aver fruito di permessi ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, e successive modificazioni;
nel limite di 1.800 soggetti

2) lettera e) art. 2 legge n.147/2014 i lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato
nel limite di 4.000 soggetti

La 1^a categoria riguarda LAVORATORI PUBBLICI E PRIVATI per i quali devono sussistere INSIEME le seguenti CONDIZIONI:

1) nell'anno solare 2011 hanno fruito anche di 1 solo gg.

di congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151 del 2001 e successive modificazioni, o aver fruito di permessi ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, e successive modificazioni (si tratta di congedi retribuiti per assistere familiari disabili gravi oppure dei permessi (3 giorni mensili) per i medesimi fini).

2) perfezionamento dei requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, entro il 48esimo mese successivo

alla data di entrata in vigore del medesimo decreto cioè entro il 06/01/2016.

I requisiti devono essere TUTTI RAGGIUNTI

contemporaneamente

cioè alla verifica dei requisiti devono risultare 2 "SI"

SPIEGAZIONE

- 1) Si deve verificare consultando il proprio stato matricolare inserito nel SIDI della propria scuola di titolarità se **nell'anno SOLARE 2011** E' REGISTRATO almeno 1 giorno di assenza di congedo retribuito o di permesso per assistere familiari disabili gravi.
- 2) Si deve verificare SE ENTRO IL 31/12/2014 SI MATURA IL DIRITTO A PENSIONE in quanto vige la norma pre-riforma Monti-Fornero di cui **all'art.1-comma 21°- DECRETO-LEGGE 13 agosto 2011, n. 138 convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148** che stabilisce che il pagamento della pensione compete il 01/09/ dell'anno solare successivo; pertanto se il diritto è raggiunto al 31/12/2014 il pagamento pensione decorre dal 01/09/2015
- Considerato che la legge n.147/2014 prevede che il pagamento deve avvenire entro **il 06/01/2016 e** PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA **IL 01/09/2015** E' L'ULTIMA DATA UTILE .

**Si parla di PERFEZIONAMENTO DEL PAGAMENTO
NON DEL DIRITTO A PENSIONE**

Il MIUR non ha ancora emanato disposizioni particolari per il comparto SCUOLA:IN ATTESA per capire la "salvaguardia" si possono utilizzare le indicazioni presenti nella Circ.n.3 del 29/07/2013 della Funzione Pubblica che disciplina l'applicazione della stessa norma nei riguardi dei pensionamenti pubblici in caso di soprannumero.

In tale circolare sono inserite le seguenti tabelle:

7.1. Requisiti per la pensione di vecchiaia.



a) Requisiti per la pensione di vecchiaia per il personale civile iscritto ai fondi esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria (gestioni *ex* INPDAP)

UOMINI

| ANNO | ETA' | ANZIANITA' CONTRIBUTIVA |
|------|--------------|----------------------------|
| 2011 | 65 | 20* |
| 2012 | 65 | 20* |
| 2013 | 65 e 3 mesi* | 20* |

DONNE

| ANNO | ETA' | ANZIANITA' CONTRIBUTIVA |
|------|--------------|----------------------------|
| 2011 | 61 | 20* |
| 2012 | 65 | 20* |
| 2013 | 65 e 3 mesi* | 20* |

* Vale la deroga prevista dall'art. 2, comma 3, lett. c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, al fine di conseguire il diritto di accesso al trattamento pensionistico anche se in possesso di un'anzianità contributiva inferiore a 20 anni, a condizione che la stessa sia pari o superiore a 15 anni. Cfr.: circolare INPS n. 16 del 2013.

7.2. Requisiti per la pensione di anzianità.

- a) Raggiungimento dei 40 anni di anzianità contributiva indipendentemente dall'età anagrafica.

Il diritto al trattamento pensionistico di anzianità per i lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme di essa sostitutive ed esclusive si consegue, indipendentemente dall'età, in presenza di un requisito di anzianità contributiva non inferiore a 40 anni. Come detto, a tale requisito non si applicano gli aumenti per l'adeguamento agli incrementi della speranza di vita.

- b) Conseguimento della c.d. "quota", rappresentato dalla somma tra il numero di anni di anzianità di servizio e dell'età anagrafica, fermo restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a 35 anni, in base ai requisiti indicati nella Tabella B allegata alla l. n. 243 del 2004, per il personale dipendente non militare.

Di seguito si riporta una tabella di sintesi per le quote.

| ANNO | ETA' + ANZIANITA' CONTRIBUTIVA |
|------------------------|---------------------------------------|
| dal 1/1/08 al 30/6/09 | 58 + 35 |
| dal 1/7/09 al 31/12/09 | 59* anni con quota 95 ** |
| 2010 | 59* anni con quota 95 ** |
| 2011 | 60* anni con quota 96 ** |
| 2012 | 60* anni con quota 96 ** |
| 2013 | 61 anni e tre mesi * con quota 97,3** |

* Requisito anagrafico minimo richiesto

** Anzianità contributiva minima richiesta: 35 anni interamente raggiunti, escludendo la contribuzione figurativa accreditata per malattia e disoccupazione.

8. Decorrenza del trattamento (finestra mobile).



La norma subordina la possibilità di attuare i pensionamenti alla circostanza che la decorrenza del trattamento avvenga entro il 31 dicembre 2014. In sede applicativa, occorre pertanto verificare in concreto la necessità di applicare il regime della finestra mobile di cui all'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122. Come noto, tale disposizione in generale ha introdotto il posticipo di 12 mesi della decorrenza del trattamento pensionistico per i dipendenti che maturano i requisiti anagrafici e contributivi per l'accesso a pensione a partire dal 1 gennaio 2011 (per i dettagli si fa rinvio ai chiarimenti contenuti nelle circolari n. 18 dell'8 ottobre 2010 dell'INPDAP e n. 53 del 16 maggio 2011 dell'INPS).

Di conseguenza la pensione avrà decorrenza immediata per coloro che hanno maturato i requisiti pensionistici prima del 1 gennaio 2011 e nei confronti di coloro per i quali siano già decorsi 12 mesi dalla maturazione dei primi requisiti utili per l'accesso a pensione (ad es. ha decorrenza immediata la pensione di colui che compie 65 anni il 2 giugno 2012 e che ha maturato il 31 marzo 2011 un'anzianità contributiva pari a 35 anni. In questo caso, il dipendente ha maturato il diritto alla pensione di anzianità il 31 marzo 2011 e quindi al momento del compimento dei 65 anni di età sono già decorsi i 12 mesi dalla maturazione del diritto).


Parimenti, considerato che ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, comma 11, in esame i requisiti devono essere tali da comportare, in base alla previgente normativa, la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2014 e tenuto conto che per i requisiti maturati a partire dal 1° gennaio 2011 l'accesso al pensionamento avviene decorsi 12 mesi dalla maturazione degli stessi (c.d. finestra mobile), i sopra illustrati requisiti sia per le pensioni di vecchiaia che di anzianità devono essere raggiunti al massimo alla data del 30 novembre 2013 per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria (decorrenza della pensione 1 dicembre 2014) ed alla data del 30 dicembre 2013 per gli iscritti alle gestioni *ex* INPDAP (decorrenza della pensione 31 dicembre 2014).

Per quanto attiene al requisito di cui al punto 7.2., lett. a), ovvero i 40 anni di contribuzione indipendentemente dall'età anagrafica, occorre tenere presente che l'accesso al trattamento pensionistico per questo canale di uscita anticipata subisce, rispetto ai 12 mesi di finestra mobile, un ulteriore posticipo di 1 mese per requisiti maturati nell'anno 2012 e di 2 mesi per requisiti maturati nell'anno 2013 (art. 18, comma 22 *ter*, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111). Di conseguenza, i 40 anni di anzianità contributiva devono essere raggiunti al massimo alla data del 30 settembre 2013 per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria (decorrenza della pensione 1 dicembre 2014) ed alla data del 30 ottobre 2013 per gli iscritti alle gestioni *ex* INPDAP (decorrenza della pensione 31 dicembre 2014).

Per la scuola quanto precisato al punto 8 sopra riportato viene "adattato" in riferimento a quanto previsto dall'art.1-comma 21°- DECRETO-LEGGE 13 agosto 2011, n. 138 convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 che dice:

21. Con effetto dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla predetta data all'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole "anno scolastico e accademico" sono inserite le seguenti: "dell'anno successivo".

Inoltre come precisato nella nota operativa INPDAP n.27 del 21/07/2011 per la scuola
NON SI APPLICA L' INCREMENTO DI 1o 2 mesi di finestra mobile NEL CASO
DI 40 ANNI DI SOLA CONTRIBUZIONE



| RIASSUMENDO: | | ANNO 2012 |
|----------------|-------------------|----------------|
| età minima | serv.utile minimo | quota |
| anni 60 | anni 35 | anni 96 |

PER QUOTA

| RIASSUMENDO: | | ANNO 2013 |
|-------------------------|-------------------|-----------------------|
| età minima | serv.utile minimo | quota |
| anni 61 + 3 mesi | anni 35 | anni 97+3 MESI |

PER QUOTA

| RIASSUMENDO: | | ANNO 2014 |
|-------------------------|-------------------|-----------------------|
| età minima | serv.utile minimo | quota |
| anni 61 + 3 mesi | anni 35 | anni 97+3 MESI |

PER QUOTA

I requisiti devono essere TUTTI RAGGIUNTI
contemporaneamente e senza arrotondamenti
cioè alla verifica dei requisiti devono risultare 3 "SI"

**PER IL 2012 ,2013 e 2014 RIMANGONO VALIDI I 40 ANNI (39AA 11MM 16GG)
DI SOLA CONTRIBUZIONE A PRESCINDERE DALL'ETA' ANAGRAFICA.**

1° ESEMPIO maturazione diritto nel 2014 40 ANNI

Un docente ha fruito nel 2011 di 1 gg di permesso di cui art.33 legge 104.

**AL 31/12/2014 ha maturato 40aa (39aa 11mm 16gg)
di servizio utile a pensione (servizio+riscatti ecc)**

**AL 31/08/2015 raggiungerà il perfezionamento del PAGAMENTO PENSIONE
come previsto dall'art.1-c.21-DECRETO-LEGGE 13 agosto 2011, n. 138
convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148.**

**TALE DOCENTE PUO' presentare istanza di accesso al beneficio della
salvaguardia presso la Direzione territoriale del lavoro competente**

[entro il 05/01/2015](#)

*La domanda per il riconoscimento del beneficio della salvaguardia deve essere
presentata alla Direzione territoriale del lavoro del territorio in cui il lavoratore
ha la residenza.*

Se l'interessato ottiene il beneficio di SALVAGUARDIA ed entra in graduatoria nei primi 1800 posti disponibili L'INPS-GEST.DIP.PUBBLICI-CASSA STATO- concederà LA PENSIONE perché ne ha diritto con le vecchie norme(pre riforma Monti Fornero)

2° ESEMPIO maturazione diritto nel 2014 QUOTA 97,3

Un personale ATA ha fruito nel 2011 di 1 gg di permesso di cui art.33 legge 104.

Al 31/12/2014 possiede almeno 61 anni + 3 mesi di età e servizio minimo 35 anni SOMMA quota 97 e 3 mesi come da dettaglio sotto riportato

| | | al 31/12/2014 | | | |
|---|-----------|---------------|------|--------|---|
| | | ANNI | MESI | GIORNI | |
| ← | età | 61 | 7 | 5 | ← |
| | anzianità | 35 | 8 | 25 | ← |
| → | quota | 97 | 4 | 0 | ← |

(quindi non quota 96 perché se non fosse intervenuta la riforma Monti Fornero, i vecchi requisiti sarebbero stati aggiornati come indicato)

AL 31/08/2015 raggiungerà il perfezionamento del PAGAMENTO PENSIONE come previsto dall'art.1-c.21-DECRETO-LEGGE 13 agosto 2011, n. 138 convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148.

TALE PERSONALE ATA PUO' presentare istanza di accesso al beneficio della salvaguardia presso la Direzione territoriale del lavoro competente

[entro il 05/01/2015](#)

La domanda per il riconoscimento del beneficio della salvaguardia deve essere presentata alla Direzione territoriale del lavoro del territorio in cui il lavoratore ha la residenza.

Se l'interessato ottiene il beneficio di SALVAGUARDIA ed entra in graduatoria nei primi 1800 posti disponibili L'INPS-GEST.DIP.PUBBLICI-CASSA STATO- concederà LA PENSIONE perché ne ha diritto con le vecchie norme(pre riforma Monti Fornero)

La 2^a categoria riguarda LAVORATORI PUBBLICI E PRIVATI per i quali devono sussistere INSIEME le seguenti CONDIZIONI:

1)devono essere lavoratori a tempo determinato

**cessati per "fine supplenza" nel periodo dal 01/01/2007 al 31/12/2011
non rioccupati a tempo indeterminato**

2)perfezionamento dei requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, entro il 48esimo mese successivo

alla data di entrata in vigore del medesimo decreto cioè entro il 06/01/2016.

I requisiti devono essere TUTTI RAGGIUNTI

contemporaneamente

cioè alla verifica dei requisiti devono risultare 2 "SI"

3° ESEMPIO maturazione diritto nel 2014 40 ANNI

Un docente a tempo determinato ha la condizione di cui al punto1)

**AL 31/12/2014 ha maturato 40aa (39aa 11mm 16qq)
di servizio utile a pensione (servizio+riscatti ecc)**

**AL 31/08/2015 raggiungerà il perfezionamento del PAGAMENTO PENSIONE
come previsto dall'art.1-c.21-DECRETO-LEGGE 13 agosto 2011, n. 138
convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148.**

TALE DOCENTE PUO' presentare istanza di accesso al beneficio della salvaguardia presso la Direzione territoriale del lavoro competente

entro il 05/01/2015

La domanda per il riconoscimento del beneficio della salvaguardia deve essere presentata alla Direzione territoriale del lavoro del territorio in cui il lavoratore ha la residenza.

Se l'interessato ottiene il beneficio di SALVAGUARDIA ed entra in graduatoria nei primi 4000 posti disponibili L'INPS-GEST.DIP.PUBBLICI-CASSA STATO- concederà LA PENSIONE perché ne ha diritto con le vecchie norme(pre riforma Monti Fornero)

4° ESEMPIO maturazione diritto nel 2014 QUOTA 97,3

**Un personale ATA ha le condizioni di cui al punto1)
Al 31/12/2014 possiede almeno 61 anni + 3 mesi di età e servizio minimo 35 anni SOMMA quota 97 e 3 mesi come da dettaglio sotto riportato**

| | | al 31/12/2014 | | | |
|---|-----------|---------------|------|--------|---|
| | | ANNI | MESI | GIORNI | |
| ← | età | 61 | 7 | 5 | ← |
| | anzianità | 35 | 8 | 25 | ← |
| → | quota | 97 | 4 | 0 | ← |

(quindi non quota 96 perché se non fosse intervenuta la riforma Monti Fornero, i vecchi requisiti sarebbero stati aggiornati come indicato)

AL 31/08/2015 raggiungerà il perfezionamento del PAGAMENTO PENSIONE come previsto dall'art.1-c.21-DECRETO-LEGGE 13 agosto 2011, n. 138 convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148.

TALE PERSONALE ATA PUO' presentare istanza di accesso al beneficio della salvaguardia presso la Direzione territoriale del lavoro competente

[entro il 05/01/2015](#)

La domanda per il riconoscimento del beneficio della salvaguardia deve essere presentata alla Direzione territoriale del lavoro del territorio in cui il lavoratore ha la residenza.

Se l'interessato ottiene il beneficio di SALVAGUARDIA ed entra in graduatoria nei primi 4000 posti disponibili

**L'INPS-GEST.DIP.PUBBLICI-CASSA STATO-
concederà LA PENSIONE perché ne ha diritto
con le vecchie norme(pre riforma Monti Fornero)**

PRESSO LE DIREZ.TERR.LAVORO UNA APPOSITA COMMISSIONE ESAMINA LE DOMANDE PERVENUTE

- Le decisioni della Commissione dovranno essere assunte entro il termine di 30 giorni dalla data di scadenza prevista per la presentazione delle ISTANZE.
- L'esito favorevole dovrà essere tempestivamente comunicato alla competente Direzione provinciale dell'INPS anche con modalità telematica e, preferibilmente, a mezzo PEC.

IL BENEFICIO DELLA SALVAGUARDIA COMPORTA ,oltre la possibilità di accedere prima alla pensione ,anche IL CALCOLO DELLA PENSIONE SENZA LA PENALIZZAZIONE PER CHI HA MENO DI 62 ANNI DI ETA' AL 31/08/2015

Come precisato nell'art. 2 legge n.147/2014

L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al presente articolo che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito internet, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di cui ai commi 1 e 6, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensione determinate ai sensi del presente articolo finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dal presente articolo.

In altre parole.....il monitoraggio sarà fatto in base a chi raggiunge prima il diritto a pensione. L'INPS non può prendere in esame ulteriori domande di pensione se dal monitoraggio scaturisce il superamento dei 1800 soggetti(1^ categoria) o 4000 soggetti (2^ categoria), quindi non seguendo l'ordine cronologico del protocollo relativo alla data di presentazione delle domande.

Nei collegamenti riportati al termine della presente scheda si possono consultare le disposizioni in materia e scaricare i modelli di domanda.

Si ricorda che:

1-Le domande devono essere presentate entro il 05/01/2015 altrimenti.....si perde il "treno";

2- Si devono presentare alla Direzione territoriale del lavoro del territorio in cui il lavoratore ha la residenza.

3-si devono utilizzare i modelli(domanda+autocertificazione) contenuti nella Circ.Min.Lavoro n.27/2014;

4- si deve anche allegare la indispensabile documentazione prevista dalla Circ.Min.Lavoro n.27/2014;

5-si deve allegare anche copia di un documento di identità;

6-si può utilizzare la pec (vedasi quanto riportato nell'apposito allegato pubblicato dal Min.Lavoro link al termine scheda) oppure anche una RACCOMANDATA A.R.

ATTENZIONE



Devono prestare attenzione a questa possibilità (se in possesso dei 2 requisiti sopra descritti) le donne che chiedono

la PENSIONE TUTTA CONTRIBUTIVA

con perdita di circa il 30%

Se ottengono la SALVAGUARDIA non hanno tale penalizzazione.

ATTENZIONE!



Potrebbero essere emanate dal MIUR particolari disposizioni relative alla " 6^ SALVAGUARDIA" per il comparto Scuola

IL PERSONALE DELLA SCUOLA INTERESSATO alla salvaguardia DEVE PERTANTO CONSULTARE I SUCCESSIVI A G G I O R N A M E N T I.

